

Torino lì, 2 maggio 2017

Egredi Clienti  
Loro Sedi

**CIRCOLARE N. 2/2017**

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 2/2017 composta dalla rubrica:

❖ **1. Comunicazioni da Studio Venero-Manavella e Data Logos**

*1.1 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA*

❖ **2. Temi di approfondimento**

*2.1 MANOVRA CORRETTIVA*

❖ **3. Scadenario**

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Studio Venero-Manavella & Associati s.s.

Data Logos & Partners srl

## 1. COMUNICAZIONI DA STUDIO VERNERO MANAVELLA E DATA LOGOS SRL

### 1.1 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA

Il **31 maggio 2017** scade il termine per la trasmissione telematica in riferimento ai dati delle liquidazioni IVA del 1° trimestre 2017, nuovo adempimento contenuto nel decreto fiscale 193/2016 che prevede, nello specifico, l'obbligo da parte dei soggetti passivi IVA di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell'imposta effettuate nel trimestre.

**Ricordiamo pertanto, ai Clienti con contabilità presso la propria sede e che si vorranno avvalere della trasmissione telematica da parte del ns. Studio quale intermediario, di farci pervenire entro e non oltre il 20 maggio il file d'invio preparato con i tecnici di software nel formato previsto dal modello approvato e pronto per la trasmissione.**

## 2. TEMI DI APPROFONDIMENTO

### 2.1 MANOVRA CORRETTIVA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 contenente *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, c.d. *"Manovra correttiva"*. Inizia ora l'iter parlamentare della conversione in legge che inevitabilmente apporterà modifiche.

Le novità fiscali contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

#### **SPLIT PAYMENT PER I LAVORATORI AUTONOMI**

A partire dal **1° luglio 2017** lo split payment amplia la sfera applicativa ad una serie di altri soggetti precedentemente sottoposti alle regole ordinarie sul pagamento dell'imposta ai fornitori, tra i quali i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e altre fattispecie per le quali è previsto l'obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d'imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires.

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo di liquidazione dell'IVA che prevede che il versamento dell'imposta venga effettuato direttamente dalla Pubblica Amministrazione (cliente del prestatore di servizio). L'IVA continuerà ad essere esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e dunque non genererà imposta da versare all'Erario; le fatture non saranno più emesse con IVA a esigibilità immediata o differita, ma in regime di "scissione dei pagamenti".

I destinatari delle fatture (Pubblica Amministrazione, le società pubbliche e le società quotate) non dovranno versare l'IVA al fornitore ma all'Erario.

Per l'operatività della riforma dello split payment introdotta dal D.L. 50/2017 bisognerà attendere l'approvazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, di un decreto del MEF che indicherà le modalità attuative

## **RIDUZIONE DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO**

È prevista la modifica delle disposizioni relative all'esercizio della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Situazione precedente all'entrata in vigore della nuova norma**

Nel caso in cui il cessionario o il committente non dovessero esercitare il diritto alla detrazione nel momento di esigibilità dell'imposta, cioè nel momento in cui l'operazione si considera effettuata, è possibile esercitare il diritto alla detrazione *“con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

### **Situazione successiva all'entrata in vigore della nuova norma**

Viene stabilito che il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato, al più tardi, *“con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

A regime, quindi, la detrazione potrà essere sostanzialmente esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (data scadenza invio dichiarazione IVA a partire dal 2018).

Il termine viene diminuito con un effetto negativo immediato per tutte le operazioni per le quali l'imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non sia ancora stato esercitato il diritto alla detrazione.

Viene inoltre stabilito che i documenti di acquisto devono essere registrati nell'apposito registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA *“relativa all'anno di ricezione della fattura”*.

## **VISTO DI CONFORMITÀ**

Viene prevista la riduzione del limite da quindicimila a cinquemila euro per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali IVA, redditi e IRAP che chiudono a credito.

Nessuna novità viene prevista relativamente al modello IVA TR, in caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non c'è obbligo di apposizione del visto.

Sul rimborso IVA invece il visto di conformità è obbligatorio per gli importi superiori a trentamila euro.

Per le start-up innovative (articolo 25 del decreto legge 179/2012) rimane il limite pari a cinquantamila euro per l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione IVA a credito.

Non sono state modificate le disposizioni relative alla necessità dell'invio preventivo della dichiarazione in ambito imposte sui redditi: è sempre possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per pagare le imposte in scadenza già dall'inizio del periodo d'imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario.

L'obbligo di apporre il visto sussiste solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito sopra la soglia di cinquemila euro.

Sotto l'aspetto sanzionatorio, il contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, subirà il recupero dell'ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento.

## **COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI**

I soggetti titolari di partita IVA possono operare le compensazioni di IVA, imposte sui redditi, IRAP, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, solo attraverso l'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 on line, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e indipendentemente dal fatto che l'imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione.

**Per i titolari di partita IVA, quindi, per le imposte di cui sopra, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.**

Il Decreto non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della nuova stretta in tema di compensazioni, che quindi entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (**24 aprile 2017**).

È ipotizzabile che l’Agenzia delle Entrate possa intervenire fornendo utili indicazioni al fine di disciplinare il passaggio alle nuove regole.

Venendosi a creare la fattispecie di crediti di imposta non correttamente utilizzati, e verificandosi a tutti gli effetti un’indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti del contribuente.

Si ritiene utile riepilogare le nuove regole generali sull’utilizzo dei modelli F24 a seconda delle casistiche specifiche.

**Modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione a saldo zero**

Devono essere presentati dai soggetti titolari di partita IVA e dai soggetti privati non titolari di partita IVA esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”.

**Modelli F24 con saldo finale maggiore di zero contenenti crediti utilizzati in compensazione**

- i soggetti titolari di partita IVA possono utilizzare unicamente i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- i soggetti privati non titolari di partita IVA possono avvalersi dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).

**Modelli F24 senza compensazioni**

- i soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello esclusivamente con modalità telematiche (anche tramite home banking);
- i soggetti privati non titolari di partita IVA possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra i mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, anche in forma cartacea, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).

**REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI**

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’**1.6.2017**, sono assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

- mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite;

- incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate sono emanate dall'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

È previsto infine che l'Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convenzioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.

### **RIDETERMINAZIONE BASE ACE**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.

Analogamente per i soggetti IRPEF l'agevolazione ACE:

- per il 2016 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
- dal 2017 al 2019 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'ACE.

Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES.

### **PIGNORAMENTI IMMOBILIARI**

In base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

### **AUMENTI ALIQUOTE IVA**

L'aumento delle aliquote IVA per il prossimo triennio è modificato come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

### **RECLAMO**

Viene disposto l'aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI**

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il versamento totale deve avvenire in un massimo di tre rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.

Inoltre:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30.11;
- per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30.6.

Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all'art. 6, D.L. n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest'ultima definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31.7.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

#### **MODIFICHE AGEVOLAZIONE "PATENT BOX"**

Non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "Patent box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa.

Contestualmente è previsto che l'agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto *"di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente"* beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali l'opzione per l'agevolazione è esercitata dall'1.1.2017;
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all'opzione per l'agevolazione esercitata dall'1.1.2017.

Sono applicabili le precedenti disposizioni alle opzioni per l'agevolazione esercitate per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.

#### **RISERVE IRI ALL'USCITA DEL REGIME**

È previsto che in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore / collaboratori / soci.

In tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

**16 maggio 2017**

- Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di aprile 2017.
- Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di aprile 2017.
- Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di aprile 2017.
- Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a aprile 2017.
- Versamento prima rata contributi artigiani e commercianti dovuti sul minimale 2017

**25 maggio 2017**

- Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi intracomunitari delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi aprile 2017 (soggetti mensili)

**31 maggio 2017**

- Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2017.
- Trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA del 1° trimestre 2017.**

*La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernero–Manavella & Associati e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernero – Manavella & Associati per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*